

**Rag. Zagaria Vincenza Lorenza
Commercialista - Revisore dei Conti**

20090 Trezzano s/n - via Pasolini 3/b

Tel.-Fax 02.4459910 e-mail: zagaria@studiozagaria.com

Sito: www.studiocommercialistazagaria.it

Trezzano s/n, 23 Maggio 2022

Spett.li Clienti

Loro indirizzi

Indicazione del CCNL in contratti e fatture per i bonus edilizi

Per i lavori avviati successivamente al 27 maggio 2022, il comma 43-bis dell'art. 1 della L. 234/2021, inserito dall'art. 28-quater comma 1 del DL n. 4/2022, ha previsto **un nuovo adempimento: indicare il contratto collettivo applicato “nell’atto di affidamento dei lavori” e “nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori”**, che si va ad aggiungere a quelli già esistenti necessari al fine di poter fruire delle detrazioni per interventi “edilizi”.

Il nuovo obbligo quindi riguarda i lavori che iniziano a partire dal 28 maggio 2022.

Il comma 43-bis, in particolare, stabilisce che i benefici per interventi edilizi tutti, compresi il “bonus verde” e “bonus mobili”, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile nazionale e territoriali.

La suddetta condizione posta dal comma 43-bis dell’art 1. della L. 234/2021 non trova quindi applicazione nel caso in cui gli interventi agevolati con i bonus edilizi siano diversi dai lavori edili oppure, pur rientrando in tale definizione, siano di importo complessivo inferiore a euro 70.000=.

L’indicazione dell’applicazione dei CCNL del settore edile, quindi, riguarda solo le imprese che hanno lavoratori dipendenti.

Le imprese prive di dipendenti, così come il singolo artigiano privo di dipendenti, non rientrano nei casi per i quali è richiesta l’indicazione del CCNL applicato anche ove i lavori edili siano di importo superiore a euro 70.000.=. In questi casi, anche se non è richiesto dalla norma, potrebbe comunque essere opportuno evidenziare l’inesistenza di dipendenti (e quindi la non applicazione del CCNL del settore edile) sia nell’atto di affidamento dei lavori che nelle fatture; una frase tipo potrebbe essere “L’impresa dichiara di non aver lavoratori dipendenti e, di conseguenza, di non applicare il contratto collettivo del settore edile, nazionale e territoriali”. Potrebbe altresì essere aggiunto in contratto che “nel caso in cui, nel prosieguo degli interventi, si ritenga opportuno assumere lavoratori subordinati verrà data immediata comunicazione dell’indicazione del CCNL applicato”.

Si attendono chiarimenti ministeriali in merito all’applicabilità o meno della predetta norma a quelle imprese che, pur eseguendo prestazioni che possono beneficiare dei bonus edilizi, non applicano il

CCNL del settore edile quali per esempio le imprese che effettuano fornitura e posa in opera di serramenti che possono talvolta applicare il CCNL metalmeccanico.

Gli obblighi citati prescindono dall'iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa, tuttavia, se l'impresa legittimamente svolge "attività diversa dall'edilizia", anche laddove sia affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili che affida però, rispettivamente, totalmente o parzialmente a imprese subappaltatrici edili rimane ferma l'ottemperanza degli adempimenti previsti dal comma 43-bis.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zepur Nel", with a long horizontal stroke extending to the right.